



COMUNITA' MONTANA

“MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

COPIA DI DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNITARIA

N. 0062 del 11/04/2005

OGGETTO:

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. FOSSALTINA E LA S.P. 41 IN AGRO DEL COMUNE DI PIETRACUPA.
CONFERMA AFFIDAMENTO IN PROPRIETA' E GESTIONE.

Pubblicata all'albo il **13 APRILE 2005** prot. **215**

L'anno duemilacinque addì undici del mese di aprile alle ore 18:00

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

N.	Cognome Nome	Carica	Pr
1	FRATANGELO GIOVANNI	PRESIDENTE	Si
2	MESSERE NICOLA	VICE PRESI	--
3	MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	Si
4	CERIO ANTONIO	ASSESSORE	Si
5	CALARDO MARIO	ASSESSORE	Si
6	ONORATO FERDINANDO	ASSESSORE	Si
7	MUCCINO FRANCESCO	ASSESSORE	Si

PRESENTI 6 ASSENTI 1

IL PRESIDENTE

PREMESSO che nell'ambito del secondo Piano Annuale di Attuazione della legge n. 64/1986, il CIPE, con propria deliberazione n. 1528 del 03.08.1988, ha individuato la Comunità Montana "Molise Centrale" di Campobasso quale soggetto esecutore della realizzazione dei lavori di costruzione della "**Strada di collegamento tra la S.P. 74 Fossaltina e la S.P. n° 41 (svincolo S.P. n° 74)**" in agro del Comune di Pietracupa (CB) dell'importo complessivo di Lire 7.902.000.000

VISTO il contratto di convenzione opere Reg. n° 219 del 9.11.1990 stipulato con la Regione Molise;

CONSIDERATO che questo Ente, dopo una serie di peripezie e di integrazione dell'originario finanziamento, ha completato la realizzazione di tale tratto di strada che va a sostituire un vecchio tronco stradale di pertinenza della Provincia di Campobasso;

ATTESO che in data 17.01.2004, giusto verbale in pari data, la strada in parola è stata consegnata dall'impresa esecutrice alla Comunità Montana che a sua volta ritrasferirà l'immobile a chi di competenza per avvenuto adempimento delle obbligazioni convenzionali citati;

RILEVATO che la Comunità Montana (D. Lgs. 267/2000) è un'unione di comuni, Ente Locale costituito fra comuni montani e parzialmente montani, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

CONSIDERATO, altresì, che la Comunità Montana, per funzioni e compiti istituzionali non può essere proprietaria di tale immobile né può pensare di gestire tale strada bensì limitare la sua sfera di interventi sulla manutenzione di strade classificate di Bonifica Montana;

CONSTATATO, pertanto, che la Comunità Montana non può essere proprietaria di un'arteria stradale classificata di Tipo IV secondo le norme CNR destinata ad un traffico di tipo provinciale, interessando diversi Comuni e che è, altresì, impossibilitata, per assenza di mezzi e fondi, a garantire gli interventi manutentori sufficienti ad assicurare il livello di sicurezza adeguato;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario per la Giunta comunitaria n° 4 del 26.01.2004, con la quale si affidava la gestione e manutenzione dell'arteria stradale, nelle more dell'emanazione delle norme in materia di classificazione delle strade alla Provincia di Campobasso;

RICHIAMATA, altresì, la mia precedente nota n° 1042 del 11.03.2005 con la quale sollecitava la Provincia di Campobasso alla gestione e manutenzione della strada in rassegna ivi comprendendo implicitamente anche il trasferimento della proprietà della strada sopra indicata;

VISTA la mia Ordinanza n° 7 del 24.03.2005 con la quale si dispose la chiusura al traffico del tratto di strada di collegamento tra la S.P.74 Fossaltina e la S.P. 41, in seguito a fenomeni di dissesto idrogeologici verificatisi in seguito alle abbondanti precipitazioni atmosferiche dei primi mesi dell'anno;

LA GIUNTA

RITENUTO opportuno definire le obbligazioni assunte con la convenzione n° 219/1990 e successive mediante la consegna in proprietà alla Regione Molise o Provincia di Campobasso nonché la gestione e la manutenzione della più volte richiamata strada;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

DELIBERA

DI DEFINIRE concluse le obbligazioni contrattuali assunte con la convenzione Reg. n° 219/1990 stipulata con la Regione Molise ;

DI CONFERMARE l'affidamento alla Provincia di Campobasso o alla Regione Molise della proprietà, gestione e manutenzione della strada di collegamento tra la S.P. 74 Fossaltina e la S.P. n° 41 in agro del Comune di Pietracupa (CB);

DI DELEGARE il Presidente ad ogni adempimenti inerente e conseguente al presente provvedimento;

DI DISPORRE che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art. 125 TUEL 267/2000;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^a comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

ART. 49 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 11/04/05

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO GENERALE N. |____|

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il _____
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il _____

Ferrazzano li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE
FTO dr. Giuseppe MURGOLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE